

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di febbraio

(15.02.2020)

in in Tolmezzo, via Lequio n. 7, ivi richiesto, alle ore 9 (nove) e minuti 5 (cinque).

Innanzi a me dott. Eligio Garelli, Notaio in Tolmezzo, iscritto nel ruolo dei Distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, è presente:

- **IOB LARA**, nata a Tolmezzo (UD) il giorno 17 ottobre 1984, C.F.: BIO LRA 84R57 L195U, assicuratrice, residente in Tolmezzo (UD), via Illegio n. 13.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara essere qui riunita in questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea degli associati dell'associazione non riconosciuta "**COMITATO DI SAN FLORIANO**", con sede in Tolmezzo (UD), fraz. Illegio Piazza Don G.B. Piemonte n. 1, codice fiscale 93014180306, di cui assume la presidenza della presente assemblea e mi incarica di redigere il verbale.

La stessa accerta e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 14 dello statuto;

- che sono presenti i soci fondatori Mons. Angelo Zanello e don Alessio Geretti;

- che sono presenti i soci ordinari signori Scarsini Dante, Iob Lara, Soragni Ugo, Paolucci Antonio (questi ultimi due a mezzo delega rilasciata a don Alessio Geretti), Fiordi Miro e Latella Antonio (questi ultimi due a mezzo di delega rilasciata a Mons. Angelo Zanello), mentre sono assenti i soci Iob Assunta Dolores e Siciliotti Claudio;

- che sono presenti gli amministratori signori Iob Lara, odierna comparente, quale vice presidente, Scarsini Dante, e Mastrosera Mirco, mentre sono assenti l'amministratore Iob Assunta Dolores e il Presidente Siciliotti Claudio, dimissionario;

- che è assente il Revisore dei conti signor Iob Moris;

- che è assente il Direttore Mastrosera Mirco.

Quanto sopra premesso il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche allo statuto dell'Associazione.

Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità e la necessità di apportare modifiche allo statuto, che il socio fondatore don Alessio Geretti illustra nei dettagli.

Dopo breve discussione l'assemblea, con votazione unanime, espressa mediante alzata di mano,

DELIBERA

1)- di approvare le modifiche allo statuto proposte dal Presidente;

2)- di sostituire lo **statuto** vigente con quello che, sottoscritto a norma di legge, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;

3)- di delegare al Presidente ogni più ampio ed opportuno potere per

l'esecuzione di quanto testé deliberato.

L'assemblea autorizza e delega il Presidente ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche che si dovessero rendere necessarie nonché a correggere ogni eventuale errore materiale.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 9 (nove) e minuti 50 (cinquanta).

Le spese del presente atto a carico dell'Associazione.

Richiesto ho redatto il presente verbale, di cui ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio come per legge alle ore 10.30.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a penna in un foglio per pagine due.

FIRMATO: IOB LARA, ELIGIO GARELLI NOTAIO.

**ALLEGATO "A" all'atto numero 18782 di raccolta
Statuto dell'Associazione culturale "Comitato di San Floriano"**

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1

È costituita una Associazione culturale di diritto privato denominata «Comitato di San Floriano», di seguito chiamata anche Associazione. Essa è un'istituzione la cui struttura, scopi, attività e rapporti sono regolati dal presente statuto e per quanto in esso non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia di enti non commerciali.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in piazza don Giovanni Battista Piemonte n° 1 – frazione di Illegio, comune di Tolmezzo (UD). L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – SCOPO SOCIALE

Art. 3

L'Associazione è un ente non commerciale che non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

L'Associazione valorizza il nesso tra arte e dimensione spirituale della vita umana, operando a partire dal fatto che le diverse arti da sempre sono particolarmente ispirate dal sentimento religioso in generale e dalla fede cattolica in particolare, accanto al fatto che la gran parte delle opere d'arte esprimono in forme visibili le domande di senso dell'uomo sulla vita, sulla morte, sull'amore, sul dolore, sulla giustizia, sul bene e sul male, sul tempo, sul limite, sul destino, su Dio, sulla fede e sul dubbio.

L'Associazione persegue, perciò, lo scopo fondamentale:

- di contribuire alla vita culturale nel settore delle arti figurative, del teatro e della musica, nella montagna del Friuli Venezia Giulia, attraendo flussi di turismo religioso e culturale anzitutto da tutto il territorio regionale, ma anche dal resto dell'Italia e dell'Europa;
- di operare sul confine tra fede e cultura;
- di costruire ponti tra le arti, il pensiero, la fede cattolica, e tra le arti e il senso religioso in generale;
- di promuovere proposte di cultura cattolica, in particolare sull'interazione tra le arti e il cristianesimo e sull'educazione dell'uomo, specialmente dei giovani, a comprendere il significato filosofico, teologico e spirituale delle opere d'arte;
- di promuovere l'incontro tra la cultura cattolica, le altre culture religiose e la cultura laica sul terreno comune delle domande che scaturiscono dall'esistenza dell'uomo e che stanno alla base della ricerca dei cattolici, dei credenti in fedi diverse e dei non credenti, i quali, pur nelle prospettive differenti in cui si muovono, nel reciproco ascolto e nell'impegno culturale condiviso possono reciprocamente arricchirsi e non solo limitarsi a dissentire rispetto alle rispettive concezioni della vita e dei comportamenti che da questa derivano;
- di valorizzare la cultura e la religiosità dei paesi di montagna, a cominciare da Illegio, individuando appunto la montagna come luogo privilegiato, anche

se non esclusivo, per l'educazione dell'uomo a riscoprire il nesso tra il materiale e lo spirituale, tra cultura e fede.

L'Associazione, per raggiungere tale scopo fondamentale, si prefigge questi scopi particolari:

- a) promuovere ed agevolare le relazioni sociali, culturali, spirituali e ricreative;
- b) elaborare ed attuare progetti di valorizzazione, studio, conservazione e creazione di beni culturali, materiali e immateriali, attinenti alla fede cattolica o al dialogo tra la cultura cattolica e le culture non cattoliche;
- c) elaborare ed attuare progetti di turismo religioso nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- d) operare per lo sviluppo culturale, sociale, economico, turistico e religioso della montagna friulana;
- e) promuovere l'interazione fra soggetti ecclesiali, realtà culturali e istituzioni civili, favorendo le sinergie di competenze, risorse, mezzi e persone per il conseguimento di scopi condivisi;
- f) promuovere lo sviluppo di nuove forme di espressione culturale cristianamente ispirata, la trasmissione transgenerazionale del patrimonio culturale cattolico, la valorizzazione nazionale e transnazionale del patrimonio culturale e religioso di Illegio e della montagna friulana.

L'Associazione, per realizzare i propri scopi, potrà:

- organizzare e promuovere mostre, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione, corsi per persone in cerca di prima occupazione, ricerche, rappresentazioni teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche ed ogni attività e iniziativa volta a favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
- costituire gruppi di lavoro o comitati scientifici su determinati obiettivi e tematiche letterarie, filosofiche, teologiche, artistiche, educative e culturali in genere;
- promuovere edizioni, stampa di libri e produzioni informatiche, telematiche, radiofoniche, televisive, internet, cinematografiche, teatrali, musicali, con l'uso di tutte le forme di espressione direttamente o indirettamente inerenti ai vari settori della cultura;
- perseguire la tutela, la conservazione, la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei beni culturali in territorio di Illegio, siano essi di natura artistica, architettonica, archivistica, archeologica, storica, musicale, demotnoantropologica, religiosa e linguistica;
- operare per la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali della montagna friulana e dell'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà adottare qualsiasi tipo di iniziativa e svolgere tutte le attività, anche di natura economica e commerciale, che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune.

L'Associazione può svolgere le sue attività e realizzare i suoi progetti ordinariamente ad Illegio, come anche in altri luoghi del Friuli Venezia Giulia, mentre solo eccezionalmente al di fuori del territorio regionale e comunque con l'obiettivo di unire ai propri messaggi spirituali e culturali la valorizzazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e della sua montagna nel mondo.

L'Associazione si richiama in particolare alla figura del santo martire

Floriano di Lorch, sia in quanto patrono di Illegio – dove ha sede – sia in quanto venerato come speciale protettore dei confini, dei ponti e dei villaggi di montagna: il confine, il ponte e il monte rappresentano simbolicamente, appunto, la condizione umana che congiunge spirito e materia, religione e cultura, ascensione e fatica.

TITOLO III – SOCI

Art. 5

L'Associazione promuove e favorisce attivamente il più ampio coinvolgimento e l'adesione delle istituzioni pubbliche comunali, regionali, nazionali ed internazionali per la migliore realizzazione degli scopi sociali, valorizzando la cooperazione, l'interazione democratica tra soggetti diversi e la sinergia tra pubblico e privato nel conseguimento di obiettivi rilevanti per il bene sociale di larga scala.

L'Associazione è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I soci fondatori dell'Associazione sono due: Angelo Zanello e Alessio Geretti, presbiteri della Chiesa Cattolica, che nel 2003 costituirono l'Associazione stessa.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, le amministrazioni locali, gli enti di diritto pubblico e privato, le associazioni, le società e i singoli cittadini che contribuiscano in modo significativo alle finalità dell'Associazione, alla promozione in Friuli Venezia Giulia, in Italia e all'estero delle sue iniziative, oltre che al sostegno dell'Associazione versando la quota di adesione “una tantum” e le successive quote almeno pari alla quota associativa minima fissata annualmente dall'Assemblea dei soci.

La qualifica di nuovo socio ordinario si acquisisce in virtù della piena condivisione degli scopi sociali, dopo che la domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di recedere in qualunque momento ai sensi dell'art. 8.

Art. 6

Tutti i soci ordinari sono tenuti a versare la quota annuale di Associazione stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio, fondatore o ordinario, inoltre può concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la concessione a titolo gratuito di locali di servizio (uffici, magazzini) e di spazi all'aperto e al chiuso di sua proprietà da utilizzare per le attività dell'Associazione con modalità stabilite da apposite convenzioni, come anche attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

È facoltà dell'Assemblea dei soci di concedere l'esenzione dalle quote sociali per motivi di particolare opportunità ed interesse dell'Associazione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la restituzione della quota associativa in caso di recesso o di esclusione.

È vietata qualunque forma, anche indiretta, di distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

Con l'iscrizione ogni socio si vincola all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto.

Art. 8

I soci fondatori possono uscire dall'Associazione:

a) per recesso: un socio fondatore può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio di Amministrazione con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione stessa; il recesso ha effetto immediato; il socio fondatore che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;

b) per decesso.

La qualifica di socio ordinario si perde nei seguenti casi:

a) per recesso: il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio di Amministrazione con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione stessa; il recesso ha effetto immediato; il socio che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; se membro del Consiglio di Amministrazione, egli, anche dopo il recesso, continua a rispondere personalmente delle obbligazioni che aveva assunto durante l'esercizio delle sue funzioni di amministratore;

b) per decesso o estinzione;

c) per morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;

d) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio di Amministrazione deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, alla quale deve essere convocato il socio interessato per procedere in contraddittorio con esso ad una disanima degli addebiti. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni ed essere efficacemente notificata al socio interessato. Il provvedimento di esclusione, dunque, rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Se il socio convocato non si presenta alla convocazione, salvo il caso di legittimo impedimento comunicato all'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione può procedere a domandare all'Assemblea dei soci la ratifica della esclusione. Se il convocato fosse stato invece legittimamente impedito, dovrà essergli notificata una nuova convocazione per una data successiva al termine del tempo di legittimo impedimento segnalato dal convocato.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio di Amministrazione;

3. il Presidente;

4. il Vicepresidente;

5. il Direttore artistico;

6. il Direttore Amministrativo;

7. il Direttore del personale;
8. il Segretario;
9. l'Organo di controllo;
10. il Revisore dei conti;
11. gli Ambasciatori di Illegio;
12. i Consultori del Comitato.

TITOLO V – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
Essa è costituita da tutti e soli i soci, fondatori e ordinari, iscritti sul libro dei soci dell'Associazione e in regola con il versamento della quota di adesione e della quota annuale.

I soci che sono enti pubblici o enti di diritto privato o associazioni o altre persone giuridiche partecipano all'Assemblea dei soci tramite il legale rappresentante o chi venga designato da esso a rappresentare quell'ente in sede di Assemblea dei soci.

Ad assistere alle adunanze assembleari sono invitati di diritto i membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Amministrativo, il Direttore Artistico, il Direttore del personale, l'Organo di controllo e il Revisore dei conti. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite dall'art. 12.

Art. 11

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

In caso di parità nell'esito delle votazioni, la proposta si intende respinta.

Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto ai soci aventi diritto di voto, anche in calce all'avviso di convocazione, e per un numero non superiore a due per ogni delegato.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono essere trascritte a verbale, recante la firma del Presidente. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati se ne fanno richiesta.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello Statuto sono vincolanti per tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta all'anno, mediante avviso personalmente recapitato ai soci fondatori e ordinari con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione almeno dieci giorni prima della convocazione stessa. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione. Essa deve essere inoltre convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci, indicando la motivazione della richiesta.

L'Assemblea si ritiene regolarmente costituita anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipano tutti i soci, ordinari e fondatori, e nessuno di essi si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere o revocare il Presidente;

- b) stabilire il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina o revoca tali membri;
- c) nominare o revocare il Direttore Artistico;
- d) nominare o revocare l'Organo di controllo e il Revisore dei conti e stabilirne il compenso;
- e) deliberare le quote associative annuali;
- f) deliberare le domande di ammissione dei nuovi soci e di esclusione dei soci;
- g) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio appena trascorso;
- h) deliberare tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea straordinaria o al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire trascorso almeno un giorno da quello fissato per la prima riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze sopra indicato, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Segretario dell'Associazione è responsabile di redigere il verbale dell'Assemblea che deve sottoscrivere accanto alla firma del Presidente.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso personalmente recapitato ai soci fondatori e ordinari con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione almeno dieci giorni prima della convocazione stessa. Essa deve essere inoltre convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei soci, indicando la motivazione della richiesta. L'Assemblea straordinaria si ritiene regolarmente costituita anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipano tutti i soci e nessuno di essi si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quinti degli associati e le sue deliberazioni sono assunte dall'Associazione se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi regolati dall'art. 33 del presente Statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto sociale, lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio.

Il Segretario dell'Associazione è responsabile di redigere il verbale dell'Assemblea e di sottoscriverlo accanto alla firma del Presidente.

TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo, cioè di governo e di amministrazione, dell'intera vita associativa.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dura in carica 3 (tre) anni, fatta salva la facoltà di rinuncia all'incarico di ogni singolo membro.

I suoi membri possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

Il numero di membri che per un triennio devono costituire il Consiglio di Amministrazione viene stabilito da una deliberazione dell'Assemblea dei

soci e può variare da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dunque ne fa parte.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti e nominati dall'Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza nel settore gestionale ed amministrativo.

Si applica a tali membri l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I soci fondatori sono di diritto presenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza esserne membri e dunque senza diritto di voto. I soci fondatori possono essere validamente eletti membri del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto, se hanno ricevuto a tale scopo la licenza prevista in questo caso dall'ordinamento canonico della Chiesa cattolica di rito latino.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione può eccezionalmente ammettere che i suoi membri partecipino alle riunioni del Consiglio stesso attraverso mezzi telematici.

Nel caso in cui per rinuncia o per altro motivo vengano a cessare uno o più consiglieri, il Consiglio sarà integrato dall'Assemblea dei Soci entro il termine massimo di sessanta giorni. Qualora entro questo termine sia impossibile radunare l'Assemblea dei Soci, l'integrazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea.

Le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione non sono delegabili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno, mediante preavviso scritto di almeno cinque giorni, trasmesso con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il Presidente potrà convocare telefonicamente il Consiglio di Amministrazione almeno un giorno prima della data fissata della riunione. Il Presidente deve inoltre convocarlo quando almeno due membri ne facciano richiesta scritta. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i soci fondatori, il Direttore Amministrativo, il Direttore Artistico, il Direttore del Personale, l'Organo di controllo e il Revisore dei conti. Possono essere invitati altri interlocutori quando ciò sia ritenuto opportuno per le materie da trattare.

Il preavviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione, i soci fondatori, il Direttore Amministrativo, il Direttore Artistico, il Direttore del Personale, l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, possono proporre di includere nell'ordine del giorno della seduta ulteriori materie, purché lo indichino con comunicazione scritta a tutti i convocati entro 48 ore dalla seduta, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento

delle integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 17; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte dal Segretario a verbale in un apposito libro e firmate dal Presidente e dagli altri membri presenti.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione approva, eventualmente correggendolo, il verbale della riunione precedente. Tale verbale deve essere inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione insieme con il preavviso della convocazione.

In casi di grave urgenza, qualora sia necessario deliberare su qualche materia che abbia conseguenze di competenza del Consiglio di Amministrazione e non sia possibile riunire il Consiglio stesso, il Presidente deve comunicare a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi forma, la materia in questione e le ragioni dell'urgenza di una deliberazione in merito; accertato il consenso, comunicato in qualsiasi forma, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve dare esecuzione alla volontà espressa da tale maggioranza.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in particolare in ordine alle seguenti materie:

- a) eleggere tra i propri membri il Vicepresidente e il Segretario;
- b) determinazione delle quote associative annuali, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- c) nominare o revocare il Direttore Amministrativo e il Direttore del personale;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea di propria competenza;
- e) formulare il programma annuale delle attività dell'Associazione, salvo di quelle di competenza del Direttore Artistico, ed esprimere il proprio parere su queste ultime prima che il Direttore Artistico stesso proceda alla loro realizzazione;
- f) stabilire, in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il budget dell'anno successivo ed eventualmente variarlo nel corso dell'anno se necessario;
- g) predisporre, in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- h) individuare i soggetti che possono diventare Ambasciatori di Illegio, a norma dell'art. 24, e provvedere alla contrattualizzazione dei rapporti con ciascuno di essi;
- i) approvazione di incarichi onerosi a fornitori e assegnazione di incarichi onerosi di prestazione professionale o di consulenza necessari per esigenze speciali che non siano di competenza del Direttore Amministrativo;
- j) assunzione di personale dipendente di ogni ordine e grado e relativo

trattamento economico e contrattuale;

l) approvazione di eventuali trattamenti economici e rapporti contrattuali con i Direttori;

m) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea o al Direttore Amministrativo. — Per la validità delle deliberazioni concernenti le materie di cui alle sopra indicate lettere i), j), l), m), è richiesto il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

TITOLO VII – IL PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione stessa in ogni sede e a tutti gli effetti, anche in giudizio, ed è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci tra i suoi membri a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione deve riunirsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Il mandato del Presidente è rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri diversi dal Presidente elegge un Vicepresidente, le cui funzioni sono identificate dal Codice civile e dalle norme dell'ordinamento della Repubblica Italiana. In particolare, il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento nell'esercizio delle sue funzioni o in caso di sue dimissioni.

Art. 19

Al Presidente spetta anzitutto il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, nonché il compito di curare i rapporti con le Istituzioni e con gli enti con cui l'Associazione coopera, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente gode di tutte le prerogative espressamente previste da questo Statuto e di quelle che possono essergli attribuite, in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci.

Art. 20

Il Presidente, in nome e per conto dell'Associazione:

a) provvede a predisporre l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che non siano di competenza dei Direttori o di altre persone specificamente incaricate dall'Assemblea o dal Consiglio stesso.

TITOLO VIII - IL DIRETTORE ARTISTICO

Art. 21

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina il Direttore Artistico, scegliendolo

tra i soci o anche al di fuori delle persone fisiche che sono soci dell'Associazione o che rappresentano quei soci che sono persone giuridiche. Il Direttore Artistico dura in carica 3 (tre) anni e il mandato che lo riguarda può essere rinnovato.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

È competenza del Direttore Artistico concepire e attuare i progetti annuali di carattere artistico e scientifico dell'Associazione

1. sulla base degli indirizzi dati dall'Assemblea dei soci,
2. individuando le azioni e gli eventi attraverso cui attuarli entro i limiti di spesa fissati nel budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione,
3. chiedendo il parere del Consiglio di Amministrazione stesso su tali progetti prima di dare loro forma definitiva ed esecuzione.

Il Direttore Artistico, nell'assolvimento dei propri compiti, agisce in stretta collaborazione con il Direttore Amministrativo e con il Direttore del personale. Egli esercita le proprie funzioni in autonomia, organizzando l'ambito di propria competenza nel modo ritenuto più efficiente e funzionale, individuando dei responsabili per i diversi settori d'azione ovvero, se del caso, attribuendo direttamente a se stesso la correlata responsabilità.

Pur rimanendo in capo al solo Direttore Artistico la responsabilità delle azioni e dei progetti dei suoi settori di competenza, egli può costituire una Direzione Artistica con quei dipendenti o collaboratori volontari dell'Associazione che siano pienamente dedicati a tali settori, agendo in accordo con il Direttore del personale per quanto riguarda la selezione, la formazione e il coordinamento di queste specifiche unità di personale dipendente o volontario.

Il Direttore Artistico non dispone di autonomi poteri di spesa, salvo gli vengano attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Artistico, o un suo delegato, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Il Direttore artistico può costituire, senza previa approvazione di altri organismi, specifici Comitati Scientifici, per avvalersi della collaborazione di quegli studiosi che a vario titolo hanno le competenze necessarie per elaborare e attuare i progetti stessi. I membri di tali Comitati Scientifici non diventano per questo solo fatto soci dell'Associazione, a meno che facciano richiesta di ammissione in tal senso e tale richiesta venga accolta secondo le modalità previste dall'art. 5.

Il Direttore artistico può suggerire l'eventuale assegnazione di incarichi onerosi di collaborazione professionale o di prestazione di servizio, che rimangono comunque di competenza del Direttore Amministrativo.

TITOLO IX – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE DEL PERSONALE

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Amministrativo, scegliendolo tra i propri membri o anche al di fuori delle persone fisiche che sono soci dell'Associazione o che rappresentano quei soci che sono persone giuridiche.

Il Direttore Amministrativo dura in carica 3 (tre) anni e il mandato che lo riguarda può essere rinnovato.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione, della logistica, dell'allestimento, della manutenzione, della sicurezza di tutti i beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; tuttavia, per gli atti riguardanti tali beni che impegnino l'Associazione economicamente, il Direttore Amministrativo deve essere previamente autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Amministrativo è inoltre responsabile dell'attività di amministrazione e finanza dell'Associazione per quanto riguarda le seguenti competenze:

1. predisporre il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
2. predisporre i prospetti di cassa mensilizzati conseguentemente all'approvazione del budget annuale;
3. predisporre il forecast dell'anno entro il mese di chiusura delle mostre organizzate;
4. predisporre, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
5. procurare, nei casi necessari, i preventivi di possibili fornitori per determinate attività dell'Associazione;
6. provvedere ai pagamenti;
7. tenere la contabilità, in stretto coordinamento con i professionisti prescelti;
8. tenere i rapporti con gli Istituti bancari di credito, operare sui conti bancari dell'Associazione e utilizzare Carte di credito o simili strumenti;
9. presentare, in nome e per conto dell'Associazione, le domande di finanziamento pubblico, di contributo privato, di sponsorizzazione;
10. provvedere, in nome e per conto dell'Associazione, alle pratiche per eventuali autorizzazioni da ottenere presso enti e Istituzioni;
11. assolvere, in nome e per conto dell'Associazione, agli adempimenti fiscali e giuslavoristici.

Il Direttore Amministrativo, nell'assolvimento dei propri compiti, agisce in stretta collaborazione con il Direttore Artistico e con il Direttore del Personale e dispone di tutti i poteri esecutivi necessari, compresi quelli di firma e di spesa, rigorosamente entro i limiti stabiliti nel budget approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Associazione può assumersi, mediante specifica assicurazione, l'onere economico della copertura del rischio che il Direttore Amministrativo si assume nell'esercizio delle sue funzioni. Per assumere impegni di spesa che eccedano i limiti previsti in tale budget, il Direttore Amministrativo deve chiedere al Consiglio di Amministrazione la modifica del budget, salvo aver ottenuto in caso di estrema urgenza un'autorizzazione scritta da parte del Presidente.

Il Direttore Amministrativo esercita le proprie funzioni in autonomia, organizzando l'ambito di propria competenza nel modo ritenuto più efficiente e funzionale, individuando dei responsabili per le diverse singole funzioni ovvero, se del caso, attribuendo direttamente a se stesso la correlata responsabilità.

Il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, riferisce al Consiglio di

Amministrazione sull'attività svolta.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore del personale, scegliendolo tra i propri membri o tra gli altri soci o anche al di fuori delle persone fisiche che sono soci dell'Associazione o che rappresentano quei soci che sono persone giuridiche.

Il Direttore del personale dura in carica 3 (tre) anni e il mandato che lo riguarda può essere rinnovato.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Direttore del personale è responsabile del personale che opera per l'Associazione, dipendente e volontario, della sua selezione, della sua formazione, della sua condotta, delle norme di azione che ne regolano la specifica attività, del suo coordinamento.

Il Direttore del personale, nell'assolvimento dei propri compiti, agisce in stretta collaborazione con il Direttore Artistico e con il Direttore Amministrativo. Egli esercita le proprie funzioni in autonomia, organizzando l'ambito di propria competenza nel modo ritenuto più efficiente e funzionale, individuando dei responsabili per i diversi gruppi di dipendenti o di volontari ovvero, se del caso, attribuendo direttamente a se stesso la correlata responsabilità.

TITOLO X – L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24

L'Assemblea ordinaria dei Soci può nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, salvo la nomina sia imposta dalla legge. I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di controllo intervengono alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo e dal Revisore dei conti, qualora siano stati nominati.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce il compenso dei membri dell'Organo di controllo, che è retribuita sulla base delle relative tariffe e consuetudini professionali.

TITOLO XI – IL REVISORE DEI CONTI

Art. 25

L'Assemblea ordinaria dei Soci può nominare il Revisore dei conti, o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo la nomina sia imposta dalla legge.

Se tra i soci ordinari dell'Associazione vi sono Ministeri o Regioni, l'Assemblea dei Soci nomina il Revisore scegliendolo preferibilmente tra coloro che sono stati indicati da questi enti.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Interviene alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla contabilità e sul bilancio dell'Associazione.

L'attività di revisione dei conti è, di norma, retribuita sulla base delle relative tariffe e consuetudini professionali.

TITOLO XII – IL SEGRETARIO

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Segretario dell'Associazione, che ha il compito di redigere con cura i verbali delle riunioni tanto dell'Assemblea ordinaria o straordinaria quanto del Consiglio di Amministrazione stesso.

I verbali devono sempre riportare in modo chiaro i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno, ciò su cui si è deliberato con l'esito della deliberazione, i dissensi espressi dai membri su determinati punti.

Spetta al Segretario conservare con cura i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché gli altri Libri sociali.

TITOLO XIII – GLI AMBASCIATORI DI ILLEGIO E I

CONSULTORI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27

L'Associazione promuove alleanze con le eccellenze culturali, religiose, sociali ed economiche, del territorio regionale, nazionale ed internazionale, per favorire un umanesimo in cui le relazioni, il pensiero, la religione, la solidarietà, l'ingegno, il lavoro, le arti contribuiscano insieme, secondo un'ispirazione cristiana, alla ricerca appassionata del vero, del bene e del bello, riconoscendo in questa ricerca la principale forza trasformatrice della storia e della società.

Pertanto, coloro che – istituzioni politiche, istituzioni ecclesiastiche, imprese e società, persone fisiche, persone giuridiche di qualsiasi genere, anche non italiane –, pur non essendo soci dell'Associazione, intendano promuoverne l'opera e stabilire con essa un'alleanza per scopi sociali, culturali o religiosi, possono essere Ambasciatori di Illegio.

Il Consiglio di Amministrazione individua i soggetti, scelti tra eminenti personalità o tra istituzioni particolarmente importanti e realtà di eccellenza in ambito sociale, culturale, religioso ed economico, note per il morale operare, cui proporre di diventare Ambasciatori di Illegio, verificandone l'interesse e la disponibilità, o riceve le richieste dei soggetti che desiderano essere tali.

Ogni determinato soggetto, di cui siano state accertate la disponibilità e le

qualità, diventa Ambasciatore di Illegio per un anno alla firma di uno specifico contratto predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Ogni Ambasciatore di Illegio può esserlo per più anni consecutivi.

Gli Ambasciatori di Illegio promuovono le attività dell'Associazione presso la realtà in cui operano e presso le persone ad essi collegate e trovano modi per coinvolgere l'Associazione nella propria attività. Ciascuno di essi raggiunge insieme con l'Associazione gli obiettivi di utilità sociale concordati, con specifici accordi, in un'ottica di reciproca valorizzazione.

Art. 28

L'Associazione si giova della cooperazione di alcuni esperti nell'ambito delle arti, della storia, dell'archeologia, della teologia, delle scienze giuridiche, della diplomazia, della comunicazione, dell'economia e della finanza, dell'amministrazione e della contabilità, i quali, pur non essendo soci dell'Associazione stessa, intendono contribuire alla sua vita e ai suoi progetti offrendole gratuitamente la propria consulenza. A fronte di una lettera di risposta a una specifica domanda dell'Associazione in tal senso, l'esperto che abbia dichiarato la propria disponibilità diventa Consultore dell'Associazione.

La qualifica di Consultore dell'Associazione cessa per recesso o per decesso dell'interessato. Presso l'Associazione è istituito il Registro dei Consulori dell'Associazione, in cui viene conservata copia della lettera con cui ciascuno di essi si è reso disponibile a cooperare generosamente con le finalità dell'Associazione stessa.

TITOLO XIV – LA RESPONSABILITA'

Art. 29

Chiunque agisca in nome e per conto dell'Associazione in attività negoziali, facendo così sorgere obbligazioni di cui risponde l'Associazione, non può impegnare l'Associazione stessa oltre i limiti di spesa preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A norma dell'art. 38 del codice civile, chi ha agito in nome e per conto dell'Associazione risponde personalmente e solidalmente con essa delle obbligazioni sorte dall'attività negoziale concretamente condotta.

L'Associazione può assumere l'onere economico della copertura assicurativa della responsabilità civile di chi ha agito in nome e per conto di essa, per gli eventuali danni involontariamente cagionati a terzi.

TITOLO XV – IL PATRIMONIO

Art. 30

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili o strumentali di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo acquisiti;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dai contributi, dalle elargizioni o dai lasciti testamentari che potranno pervenire all'Associazione da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalle ricerche, dagli studi, dalle opere commissionati dall'Associazione a ricercatori, artisti, autori e altri professionisti;
- e) dai marchi registrati a norma di legge e utilizzati nelle proprie attività.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;

b) dai contributi, dalle elargizioni o dai lasciti assegnati all'Associazione, sia dai soci sia da altri enti e soggetti, a sostegno della sua attività generale o di qualche progetto particolare;

c) dai ricavi derivanti dall'organizzazione di mostre, manifestazioni ed attività previste dallo statuto;

d) dai ricavi derivanti per prestazioni di servizio o consulenze richieste da terzi;

e) dai ricavi derivanti da sponsorizzazioni, vendita di spazi pubblicitari a soggetti terzi e da altre eventuali attività commerciali, organizzate cioè per la produzione di beni o di servizi, compiute dall'Associazione, purché strumentali al perseguimento dei propri fini istituzionali ed esercitate in via accessoria rispetto all'attività principale, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

f) da raccolte private o pubbliche di fondi e di contributi, destinati al sostegno della propria attività generale o per uno scopo specifico dell'Associazione;

g) da redditi derivanti dalla gestione del patrimonio o dalla vendita di beni mobili, strumentali o immobili dell'Associazione stessa;

h) da altre attività accessorie o comunque diverse da quelle sopra elencate, in quanto l'elencazione sopra riportata è da intendersi indicativa e non esaustiva.

4. L'Associazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri di prudenza, trasparenza e moralità, in modo coerente con la sua natura di ente non commerciale senza scopo di lucro, operando secondo i principi dell'etica economica cristiana.

5. Nell'adempimento delle sue finalità, l'Associazione destina parte dei propri ricavi alle spese di funzionamento ed agli oneri fiscali previsti dalla legge.

6. Per il raggiungimento dei propri scopi o in caso di particolari esigenze finanziarie, l'Associazione può richiedere finanziamenti bancari, fidi bancari, prestiti e finanziamenti infruttiferi a privati o Enti, concordando tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti ricevuti. Tuttavia, qualsiasi finanziamento bancario, fido bancario, prestito o finanziamento infruttifero deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione verificando che gli oneri annuali che comporterebbe per l'Associazione non siano superiori all'utile dell'esercizio precedente; nel caso la previsione degli oneri annuali superi l'utile dell'esercizio precedente, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 31

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO XVI – IL BILANCIO

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il budget annuale per l'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone, in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura dell'esercizio passato. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere accompagnati dalla relazione illustrativa sull'attività svolta.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio d'Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo. La passività d'esercizio graverà su tutti i soci dell'Associazione in misura proporzionale alla rispettiva quota annuale di Associazione.

I bilanci consuntivo e preventivo vengono sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere consultabili da parte dei membri dell'Assemblea dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in cui verranno discussi. La documentazione di supporto del bilancio consuntivo annuale, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973.

L'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, può costituire un fondo patrimoniale per sopperire ad eventuali perdite degli esercizi successivi.

TITOLO XVII – SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 33

Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione possono avvenire quando l'Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento.

Tale delibera è di esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria, nella quale, per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo eventuale residuo attivo del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, a norma dell'art. 21 u.c. del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del residuo attivo del patrimonio avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO XVIII – GRATUITÀ

Art. 34

Le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite, salvo l'Organo di controllo e il Revisore dei conti. L'associazione si avvale di eventuali prestazioni offerte da chi ha una carica nell'Associazione, o dai soci che non hanno cariche, unicamente a titolo gratuito.

TITOLO XIX – NORMA DI RINVIO

Art. 35

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme del capo II del titolo II del Libro I del Codice Civile, in quanto applicabili.

FIRMATO: IOB LARA, ELIGIO GARELLI NOTAIO.